CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI CORTONA E DI CASOLE D'ELSA

PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE

L'anno il giorno del mese di , tra il Comune di CORTONA C.F. 00137520516 legalmente rappresentato dal Sindaco ANDREA VIGNINI ed il Comune di CASOLE D'ELSA C.F. , legalmente rappresentato dal Sindaco... si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

L'Amministrazione Comunale di Cortona con delibera di C.C.n. del , esecutiva a termini di legge e l'Amministrazione Comunale di Casole d'Elsa con delibera di C.C.n. del esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio di Segretario Comunale in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000.

ART.1-OGGETTO E FINE

I Comuni di Cortona e di Casole d'Elsa stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associala le funzioni dell'Ufficio di Segretario Comunale, con l'obiettivo di ottimizzare anche altri servizi per i quali sono in corso contatti tra le due amministrazioni con la prospettiva di sviluppare programmi di territorio.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Cortona assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione, sentito il Sindaco di Casole d'Elsa compete la nomina e revoca del Segretario comunale.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti e due gli Enti.In caso di impedimento o di assenza del Segretario Generale, il Sindaco del Comune capo convenzione individua il Vicesegretario, di volta in volta, tra i vicesegretari in servizio nei comuni della convenzione

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi. Si prevede che la ripartizione preveda 1/5 delle attività sul Comune di Casole d'Elsa e 4/5 sul Comune di Cortona capo convenzione.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potra essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza mensile, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art, 37 e seguenti del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali approvato in data 16/05/2001, graviterà su ciascun Comune nella seguente proposzione:

Comune di Cortona 4/5;

Comune di Casole d'Elsa 1/5;

Indennità di convenzione pari al 25% dello stipendio : a metà fra i due Comuni

ART.7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida sino al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del mandato elettivo, a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause;

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento, in caso di disparità decide con proprio provvedimento il Ministero dell'Interno ex Ministero Agenzia Autonoma per la Cestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
- Recesso unilaterale del sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61 esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco).
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle amministrazioni interessate; prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

La presente convenzione è classificata in **classe 1/B** ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale in quanto gli abitanti dei due comuni rientrano nella fascia 10.000 - 65.000. Non si necessita, quindi di Riclassificazione in quanto il Comune capo convenzione è già di classe prima.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in Caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 11 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata da le deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall' atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, al Ministero dell'Interno ex Ministero Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di Roma per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO DEL COMUNE DI CORTONA

ANDREA VIGNINI

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASole d'Elsa